

una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 10.000;

13. **Vannucchi Grazia** in conseguenza della condanna inflitta agli imputati FIESOLI Rodolfo Luigi e VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile Cooperativa Il Forteto ed in considerazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile e condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento in favore di Vannucchi Grazia, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000;

14. **Fiorenza Eris,**

in conseguenza della condanna inflitta all'imputato FIESOLI Rodolfo, in solido con il responsabile civile Cooperativa Il Forteto ed in considerazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile e condannando il predetto imputato ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento in favore di Fiorenza Eris, che ne ha fatto richiesta, di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 50.000;

La misura della provvisionale è stata determinata valutando, per ciascuna parte civile, la entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, stimata in base alla durata ed alla gravità in concreto delle condotte di cui sono state vittime, in riferimento al periodo di permanenza nella comunità; alle conseguenze riportate in riferimento alle condizioni di vita successive all'uscita dalla comunità; al turbamento fisico e/o psichico subito, nella misura in cui si ritiene raggiunta la relativa prova (elementi, tutti, di cui si è dato ampiamente conto, per ciascuna parte civile, nella motivazione della sentenza, nell'affrontare nel dettaglio le singole posizioni: cfr., *supra*, paragrafo V).

L'affermazione della responsabilità civile della Cooperativa trova il suo fondamento sugli elementi di prova raccolti e sulle considerazioni svolte nel corso della presente motivazione, essendo provata in modo certo da un lato la totale commistione tra la cooperativa, la comunità ed i singoli soggetti che le componevano; dall'altro la finalità propria della Cooperativa ed il suo oggetto sociale, mantenuto tale fino ai nostri giorni, modificato "in corsa" soltanto nel 2014, con il processo in pieno svolgimento, al precipuo fine di

scongiurare quel commissariamento che la prima Commissione di inchiesta regionale aveva proposto, all'esito della sua indagine, proprio per l'intollerabile legame tra la parte produttiva-cooperativa e quella degli affidamenti di "minori e disadattati".

Ed invero si vedano:

1. **l'oggetto sociale**, che prevedeva l'accoglimento e l'ospitalità di persone disadattate, anche minori di età "*per i fini di cui si è detto in precedenza*" (cfr. art. 4 lett. <j> atto di costituzione della cooperativa e statuto approvato nell'agosto del 1978, in atti), dunque per lo svolgimento di attività di natura economica, per l'organizzazione a fini mutualistici di attività agricola (lettere da <a> ad <h>), per la promozione della vita comunitaria dei soci e delle loro famiglie (lett. <i>): la soppressione della lett. "j" è avvenuta, come detto, tramite modifica statutaria solo nel 2014.

L'accoglienza dunque non era la finalità, ma lo strumento per la realizzazione dei fini in precedenza specificati ("*favorire la vita comunitaria dei soci*" e svolgere attività agricole), ed essenzialmente per recuperare forza lavoro a beneficio della cooperativa impiegando, una volta raggiunta l'età da lavoro, gli affidati - trattenuti in via definitiva nella comunità e cresciuti con le modalità maltrattanti descritte in precedenza, finalizzate ad impedirne la disobbedienza, l'autonomia delle scelte formative, la prosecuzione negli studi, la fuoriuscita: condotte il cui obiettivo appare direttamente e immediatamente servente rispetto ai fini che con l'accoglimento la cooperativa intendeva perseguire.

2. **la qualità rivestita dagli imputati di soci prestatori di attività lavorativa** a norma dell'art. 3 dell'atto costitutivo e, dunque, l'inserimento nell'organizzazione cooperativa, che costituisce il presupposto giuridico per l'affermazione della responsabilità civile per il fatto penalmente illecito posto in essere dal dipendente: tale dovendosi ritenere, per il fine che interessa, l'inserimento anche temporaneo od occasionale nell'organizzazione e l'attuazione della condotta per conto e sotto la vigilanza del datore imprenditore. La Suprema Corte, in tal senso, ha ritenuto necessario e sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, "*nel senso che l'incombenza disimpegnata deve avere determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro*" (Cass. Pen., sez. V, 25.7.2013 n.

32462).

**3. l'ingerenza sostanziale della cooperativa, la sua centralità nelle questioni relative agli affidamenti, desunta:**

- da numerosi documenti agli atti, tra i quali, a titolo esemplificativo:
  - missiva di FIESOLI del 21/12/97 sulle condizioni del Forteto;
  - comunicazione del 31/12/97 di FIESOLI ai servizi sociali, in cui pone come "condizione inalienabile" per accogliere i fratelli Daidone presso la Cooperativa Il Forteto, che l'autorità acquisisca di volta in volta il parere degli affidatari in ordine alla gestione degli incontri degli affidati con le famiglie naturali, cui fa seguito in data
    - decreto 23/1/98 del tribunale per i minorenni di affidamento dei fratelli Daidone "alla Cooperativa Il Forteto";
    - informativa 25/2/98 del presidente della cooperativa PEZZATI sui miglioramenti dei Daidone;
    - comunicazione 27/2/98 del presidente della cooperativa PEZZATI al tribunale di censura nei confronti della famiglia di origine;
    - comunicazioni 2/3/98, 6/3/98, 9/3/98 di analogo contenuto in ordine alle visite dei genitori;
    - lettera 10/5/98 di PEZZATI, quale presidente della Cooperativa Il Forteto, di rinuncia al sussidio per i Daidone;
    - decreti del tribunale per i minorenni in cui si assegna alla cooperativa il compito di determinare modalità e durata degli incontri tra affidati e genitori;
    - decreto 11/4/1989 del tribunale per i minorenni di affidamento di Manuel Gronchi alla comunità "Il Forteto" in persona del presidente Pezzati ancora una volta mandando al servizio sociale, di concerto con i responsabili della (inesistente) comunità Il Forteto "*di disciplinare visite e incontri del minore con i parenti*";
    - nota di aggiornamento 4/10/1989 dell'assistente sociale Pieri il quale dà atto che "*sono circa 17 mesi che Manuel è affidato alla Coop Il Forteto*" e, a fronte dell'insistenza con la quale la nonna paterna "*cerca a tutti i costi di mantenere vivo questo legame con il piccolo, dall'altra si presume che gli affidatari si muovano perché questo legame si interrompa*";
    - affidamento diretto di Lorenzo Rillo al FIESOLI su chiamata del tribunale (cfr. dep. Premoli);
  - dalla condotta posta in essere dal Fiesoli che, presidente del cda dal novembre '77, socio lavoratore al 11.12.98, ancora socio lavoratore operaio

agricolo generico al 14.8.03 (cfr. comunicazione all'Inps, in atti), trattava direttamente col tribunale e si occupava in modo pressochè esclusivo di ogni aspetto relativo agli affidamenti (come affermato in sede di conclusioni dal difensore avv. Bisori, il FIESOLI consegnò a mani in tribunale la relazione sui Bimonte, con l'indicazione di allontanare madre): poichè l'accoglimento era uno degli scopi della cooperativa di cui era socio, col suo operato egli contribuiva alla realizzazione di tale finalità;

- dall'inserimento:

→ di Vainella Valentina nella cooperativa in persona dei coniugi Goffredi Luigi e Mariella disposto con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze in data 10.3.95 e del successivo affidamento della minore alla medesima struttura con decreto emesso dalla medesima A.G. in data 16.12.97, con conseguente indicazione effettuata dal Presidente della cooperativa in data 19.12.97 delle figure di riferimento Sassi Elisabetta e Bacci Francesco;

→ di Aversa Giuseppe nella cooperativa in persona di Giorgi Marida e Calamai Gino con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze in data 9.9.97;

→ di Bimonte Jonathan nella cooperativa in persona di Fiesoli Donatella e Montorsi Silvano con decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di Firenze in data 2.8.96 confermato con decreto in data 6.11.96;

→ di Biordi Nicoletta alla cooperativa, disposto dal giudice tutelare del Tribunale commissariale della Repubblica di San Marino in data 9.8.93 con l'indicazione di Sarti Paolo e Tardani Daniela quali affidatari con successivo provvedimento dell'11.10.93;

→ di Daidone Luigi nella cooperativa con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze in data 23.1.98;

→ di Fiorenza Eris alla cooperativa in persona di Servissi Dorianò e SASSI Elisabetta con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze in data 17.3.04;

→ di Gronchi Manuel alla cooperativa in persona di GIORGI Marida e Calamai Gino con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze in data 11.4.89.

**4. il tentativo di negare qualsiasi coinvolgimento della cooperativa nella gestione degli affidamenti**, posto in essere con le missive inviate tra il 1991 e il 2001 al tribunale per i minorenni, con le quali il presidente della cooperativa Pezzati spiegava che la cooperativa in quanto tale non ospitava

minori, e *"anche se lo statuto sociale prevede espressamente che la cooperativa si adoperi e favorisca il recupero di giovani per qualunque causa disadattati"*, sosteneva che i soci costituivano le famiglie cui erano affidati i minori: *"si tratta di affidamenti a carattere familiare. Con loro interagiscono creando le condizioni necessarie per garantirgli uno sviluppo equilibrato con i criteri del buon padre di famiglia. I minori affidati entrano quindi a far parte della vita familiare degli affidatari e ricevono le stesse cure attenzioni dei figli naturali. Gli affidatari hanno pertanto rapporti diretti con il tribunale per i minorenni, con i tecnici operatori dei servizi sociali incaricati di seguire di affidamenti e con le famiglie di origine secondo le disposizioni previste nei decreti di affidamento... i rapporti invece tra la cooperativa e queste persone sono quelli caratteristici che intercorrono tra una società cooperativa ed i soci che la compongono"* (comunicazione del 16/11/01).

La brusca presa di posizione, in palese contraddizione con la previsione statutaria in vigore fino al 2014 e con la rilevata ingerenza diretta della cooperativa nella gestione degli affidamenti, era in realtà imposta dal mutato quadro legislativo, che avrebbe altrimenti sottoposto la cooperativa a quelle prescrizioni e, soprattutto, a quei pressanti controlli di cui si è detto al paragrafo III), ed era stata assunta appunto in risposta alle richieste avanzate dall'autorità giudiziaria ed al fine di impedire qualsivoglia controllo (cfr. risposte al pretore di Pontassieve ed al giudice tutelare di Pontassieve del 9/5/95 e del 16/11/01 che richiedevano le informazioni in ordine all'applicazione degli artt. 4 e 5 legge 184), ma non corrispondeva affatto allo stato delle cose.

Per dimostrare che la cooperativa non si occupava degli affidamenti, il presidente PEZZATI rappresentava alle autorità una situazione integralmente falsa, perché:

- non era vero che la cooperativa fosse rimasta estranea alle vicende relative agli affidamenti, essendosi appena evidenziato, in tutt'altro senso, il coinvolgimento diretto, innanzi tutto sul piano formale, dell'ente: a mero titolo esemplificativo, si richiama la missiva in data 19/12/97 del presidente della cooperativa agricola Il Forteto Stefano Paolo PEZZATI inviata al tribunale per i minorenni, nella quale, avente ad oggetto "indicazione delle figure di riferimento", il PEZZATI, nella qualità di presidente e legale rappresentante della cooperativa, *"con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del 18/12/97 del tribunale per i minorenni della Toscana per*

*l'affidamento delle minori Vainella Valentina e Romina, come già a conoscenza del tribunale stesso, indica come figure di riferimento per la minore Vainella Valentina le persone Elisabetta Sassi e Francesco Bacci e per la minore Vainella Romina le persone Daniela Tardanie Sauro Sarti. Dette persone, all'interno della comunità e del loro ambiente familiare, dovranno seguire le minori";*

- non rispondeva al vero che i minori fossero affidati direttamente alle famiglie dei soci della cooperativa, per la banale constatazione -su cui è superfluo soffermarsi ulteriormente -, che all'interno del Forteto qualcosa che anche solo assomigliasse ad una famiglia non esisteva (cfr. schema affidi al 1998, *supra*, p. 101);

- non rispondeva al vero che "gli affidatari sono direttamente responsabili degli affidati" e che "si tratta di affidamenti a carattere familiare. Con loro interagiscono creando le condizioni necessarie per garantirgli uno sviluppo equilibrato con i criteri del buon padre di famiglia. I minori affidati entrano quindi a far parte della vita familiare degli affidatari", perché non c'era certezza alcuna in ordine alla individuazione delle coppie degli affidatari e perché, a monte, non esistevano coppie se non intese come "funzionali", secondo il fuorviante espediente lessicale congegnato per conferire patente di liceità ad una prassi illegale (in fase di discussione, si è anche fatto riferimento ad un terzo genere di affidamenti "alla grande famiglia del Forteto"). Sul punto già la Cedu, al 2000, aveva espresso perplessità anzitempo: "Per di più, non si sa esattamente a chi sono realmente affidati i bambini all'interno del « Forteto ». In effetti, le varie persone che accompagnano i bambini al di fuori del « Forteto » non sembra si limitino a dare un aiuto ai genitori affidatari, come sostiene il Governo (paragrafo 196 sopra) : come risulta da diversi verbali, queste varie persone si sono presentate tutte come i genitori affidatari (paragrafi 56, 60 et 68 sopra)" (par. 211).

- non era vero che le coppie fossero preventivamente e definitivamente individuate, né che fossero idonee a rivestire in via esclusiva il ruolo di coppie affidatarie.

Trattavasi pertanto dell'ennesima consapevole mistificazione, adottata per manlevare la cooperativa da ogni responsabilità ed impedire i controlli, non essendo nemmeno ipotizzabile - con riferimento al profilo psicologico - che il PEZZATI non conoscesse la situazione reale degli affidamenti e, più in generale, che i membri della cooperativa - identificandosi in massima parte

con i membri della comunità e dell'associazione - ignorassero i metodi illegali impiegati in tutte le fasi dell'affidamento: a titolo esemplificativo, la consapevolezza dell'inganno risulta dimostrata in modo inequivocabile dal contrasto tra le dichiarazioni rese dal PEZZATI in data 16/11/01 ( e quelle rese al giudice tutelare in data 7/12/01 dopo il sopralluogo eseguito dal giudice Florio nel dicembre 2001 a seguito della pronuncia della Cedu (*supra*, pp. 119 a 120);

5. **la prassi invalsa all'interno della struttura**, ove i minori e/o i disagiati erano dati in affidamento in violazione di qualsiasi principio e regola: la individuazione degli affidatari era del tutto casuale, non presupponeva alcuna preparazione ed alcun contatto con i servizi sociali - spesso era stabilita per alleviare una situazione di disagio o di sofferenza dello stesso affidatario, a mò di terapia; non richiedeva che gli affidatari formassero una coppia o una famiglia: è stata raccolta la prova piena di come i minori fossero nella quasi totalità dei casi affidati a soggetti che si qualificavano, ancora in violazione di legge, come genitori, senza che alcun tipo di legame li unisse - eccetto l'appartenenza alla cooperativa Il Forteto-, potendo gli affidati essere "spostati" da un affidatario ad un altro secondo criteri del tutto arbitrari ed imprevedibili, e giammai nel loro interesse (le vicende Borgheresi, Bongiorno, Camilla e Massimiliano Pezzati, Biordi, Corso ne sono la dimostrazione).

D'altro canto, la cooperativa si avvantaggiava della gestione illegale degli affidamenti - la quale, si è già avuto modo di rilevare, integra altrettante condotte maltrattanti in quanto espressione delle regole abnormi vigenti all'interno della comunità -, atteso che quei medesimi affidati, raggiunta l'età lavorativa, divenivano soci e prestavano - il più delle volte fin da minorenni- la loro opera all'interno della cooperativa: e non c'è dubbio che quella forza lavoro fosse di gran lunga conveniente per la comunità in considerazione delle modalità di gestione degli stipendi degli associati (gli affidati erano tutti associati perché interni alla comunità).

Dal 1.1.06 peraltro ciascun socio aveva autorizzato la cooperativa a versare le somme relative a propri stipendi ed eventuali arretrati sul conto corrente bancario n. 5164-00 presso la CR di Firenze ag. di Dicomano intestato all'associazione Il Forteto, formalizzandosi così una prassi invalsa sin dall'origine, secondo cui lo stipendio, ad eccezione di una minima parte, era devoluto all'associazione, la quale, nella ipotesi di permanenza del singolo per l'intera vita, avrebbe trattenuto anche le somme accantonate per

tfr (illuminante, sul punto, la deposizione del teste a difesa Morozzi, attuale presidente della cooperativa, circa il suo solerte interessamento ed aiuto perché la “moglie” Elisa Goffredi, al momento di uscire dal Forteto raggiunta l’età della pensione, potesse recuperare le sue spettanze, altrimenti destinate a rimanere in disponibilità della struttura: *“perché io gli ho dato... in questa sua scelta io l’ho rispettata fino in fondo, perché l’ho aiutata a trovare la casa e – diciamo – poi le ho consentito di recuperare tutto quello che aveva all’interno della cooperativa come risorse finanziarie...”*: verbale di udienza 18.3.2015).

Da qui la convenienza all’impiego di manodopera interna reclutata tramite gli affidamenti, giacchè, come si è avuto modo di rilevare, per 25 anni non si erano registrate nascite all’interno del Forteto e, salve rare eccezioni, dopo la fase iniziale non si erano verificati nemmeno ingressi spontanei.

Come accertato e indicato in altra parte della sentenza il ricorso agli affidamenti era dunque di vitale importanza per la sopravvivenza economica della comunità in quanto procurava forza lavoro, contenendo al massimo il ricorso a quella esterna, più dispendiosa, e rende spiegazione di una serie di condotte maltrattanti, già trattate, volte:

a) a recidere i rapporti con le famiglie di origine per realizzare la definitiva inclusione, in spregio ai principi che disciplinano l’affidamento e per eliminare ingerenze esterne e controlli, prescindendo comunque dalla valutazione dell’interesse dell’affidato.

La Corte di Strasburgo, con riferimento ai minori Aversa, aveva già osservato: *“In secondo luogo, gli elementi del fascicolo di causa testimoniano l’influenza crescente dei responsabili del « Forteto », compreso anche, ancora una volta, uno dei due membri condannati nel 1985, sui figli della prima ricorrente, influenza che mira ad allontanare questi, soprattutto il maggiore, dalla loro madre. Così, la Corte nota che il maggiore ha riconosciuto, al momento della perizia del 27 febbraio 1999, di avere scritto la lettera indirizzata alla Procura in presenza, fra gli altri, di una persona di nome L.R.F.. La Corte non saprebbe pronunciarsi sulla sincerità delle affermazioni contenute nelle missive del maggiore dei bambini. Tuttavia, da un punto di vista oggettivo, non si può neanche non dare alcuna importanza alla presenza di adulti, fra cui verosimilmente L.R.F., al momento della redazione da parte di un bambino di dodici anni di lettere indirizzate al presidente del tribunale o alla procura. La Corte giudica d’altronde*

*preoccupanti i cambiamenti bruschi di atteggiamento in particolare del maggiore verso sua madre (( come quello che risulta dalla lettera del 2 marzo 1999 (paragrafo 87 sopra), inviata solo quattro giorni dopo che il bambino ebbe dichiarato nell'ambito della perizia del 27 febbraio 1999 (paragrafo 116 sopra) che gli avrebbe fatto piacere rivedere sua madre)) (cfr. par. 210).*

Ed ancora: *“La Corte nota in secondo luogo che, mentre la decisione del 9 settembre 1997 prevedeva l'organizzazione di incontri con il figlio minore, a questa non fu dato seguito fino al 6 marzo 1998, data nella quale il tribunale per i minorenni di Firenze infine decise di fare precedere gli incontri da un programma di preparazione della madre. Non se ne fece nulla poiché, due giorni prima del primo incontro, fissato per l'8 luglio 1998, il tribunale per i minorenni decise, su domanda del sostituto procuratore della Repubblica che aveva aperto una inchiesta concernente il padre dei bambini (paragrafo 66 sopra), di sospendere gli incontri già programmati. Riguardo a questa decisione, la Corte condivide il parere della Commissione. Non si capisce su quale base il tribunale per i minorenni abbia potuto prendere una decisione tanto severa e pesante di conseguenze psicologiche per gli interessati, se si pensa che il procuratore aveva fondato la sua domanda sulla semplice ipotesi, priva di ogni riscontro oggettivo, che l'inchiesta si sarebbe potuta estendere alla madre. E' vero che, nella sua lettera inviata alla Procura della Repubblica il 19 giugno 1998 (paragrafo 113 sopra), il bambino aveva già accusato sua madre di implicazione negli atti di pedofilia di cui era stato vittima, ma questa affermazione, formulata allora per la prima volta, non era stata fatta oggetto di alcuna seria verifica ( lo sarà solo l'11 novembre 1998, durante l'interrogatorio del pedofilo in questione, che smentirà il bambino; paragrafo 115 sopra). E' d'obbligo, quindi, concludere che sia il sostituto procuratore che il tribunale hanno proceduto con leggerezza” (cfr. par. 171);*

b) ad emarginare colui che non rispettava le regole;

c) a programmare il percorso di vita, dissuadendo nella maggioranza dei casi gli affidati dal proseguire gli studi;

d) a rendere di fatto impossibile l'uscita dalla comunità. Ed anche sul punto, la Corte di Strasburgo aveva rilevato: *“ In realtà, l'assenza di limiti temporali alla collocazione e l'influenza negativa delle persone che, all'interno del « Forteto », seguono i bambini, combinate con l'atteggiamento ed il comportamento dei servizi sociali, stanno avviando i*

*figli della prima ricorrente verso una separazione irreversibile dalla loro madre e ad una integrazione a lungo termine nel « Forteto ». Benchè vari elementi indichino che lo stato di salute psicologica e fisica dei bambini sia sensibilmente migliorato dopo il loro affidamento (paragrafo 118-122 sopra), questa evoluzione della situazione, che, del resto, sminuisce il ruolo e le decisioni delle giurisdizioni investite del caso, comporta il rischio reale di una amputazione delle relazioni familiari tra la prima ricorrente e i suoi figli” (cfr. par. 215);*

Siffatte regole e metodi trovano un fondamento anche nel complessivo programma di crescita e sviluppo della cooperativa, attraverso il reclutamento di manodopera a condizioni assolutamente vantaggiose, non reperibili sul mercato.

Si può quindi rispondere alla domanda sollevata dal difensore del PEZZATI il quale - avendo premesso “che la storia degli affidamenti comincia con i malati mentali”- si è chiesto quale convenienza fosse "far lavorare queste persone".

L'affare era in realtà ben congegnato ed a lungo termine: una sorta di investimento su persone che, per la loro condizione di debolezza, si prestavano all'obbedienza, lavoravano, non avevano strumenti per allontanarsi e reclamare alcunché: è certo che lavoravano al pari degli altri, non godevano di alcun privilegio, subivano gli stessi trattamenti e le medesime punizioni riservate a chiunque intendeva sottrarsi agli impegni ed alle regole. L'intera l'istruttoria orale ha offerto, sul punto, una prova univoca.

6. **la confusione**, innanzi tutto verbale, deliberatamente operata tra le diverse entità che componevano la struttura: cooperativa, comunità, associazione, denominazioni alle quali si ricorreva in modo intermittente e capriccioso, a seconda della convenienza e del contesto: non volevano accreditarsi come comunità di accoglienza per evitare controlli; ma si autodefinivano comunità di educatori; negavano che la cooperativa avesse ad oggetto l'accoglimento di minori eppure l'art. 4 dello Statuto disponeva il contrario; sostenevano che gli affidi fossero diretti alle famiglie dei soci, ma contestavano fermamente l'istituto della famiglia in qualunque forma, avendo partorito la figura anodina della famiglia funzionale del tutto estranea a qualsiasi ordinamento; si accreditavano come centro affidi (cfr. quaderni Cesvot in atti), impedendo tuttavia ogni forma di controllo.

Restava (e resta) quale unica certezza l'assoluta indifferenziazione sul

piano sostanziale dei soggetti che erano al contempo membri della comunità, dell'associazione e della cooperativa: applicazioni pratiche del suddetto modo di operare - in cui si confondono ruoli e responsabilità, si rappresentano circostanze false (i fratelli Bimonte non erano affatto affidati ad una sola coppia), si rendono compiacenti giustificazioni delle scelte operate (assolutamente inconsistenti sul piano tecnico) - , si traggono, ad esempio,

→ dal verbale di s.i. rese in data 11/3/97 a VANNUCCHI Roberto e TEMPESTINI Elena Maria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in ordine alle confidenze rese da Bimonte Emanuele a loro affidato, dove esordivano premettendo "*di essere inseriti nella Cooperativa agricola Il Forteto che si occupa dell'affidamento e quindi dell'assistenza e cura con aspetti di recupero anche psicologico di bambini tolti alle famiglie naturali dal tribunale per i minorenni. Fanno presente che perseguire l'obiettivo di ricreare per ciascun bambino una situazione di rapporto affettivo di tipo genitoriale, i bambini inseriti nella cooperativa vengono affidati a delle coppie facenti parte della cooperativa stesse ma che però tutti i membri della cooperativa cooperano fra di loro e si occupano anche di bambini formalmente affidati ad altre coppie e questo soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratta di più fratelli affidati ad una sola coppia che non potrebbe seguire adeguatamente tutti*" (foglio 55 fascicolo Bimonte in produzione avv. Garbatini, udienza 6.5.2014);

→ dal par. 101 della sentenza Cedu in cui si riporta la qualificazione resa dal tutore di Aversa nel procedimento innanzi alla C.d.A.: "*Il 22 marzo 1999, il tutore dei bambini intervenne nella procedura dinanzi alla corte d'appello per domandare che gli incontri fossero sospesi per qualche mese, tra gli altri per i motivi che: omissis - « Il Forteto » era una cooperativa di fama internazionale per la sua produzione di latte e di prodotti caseari, ma anche una comunità d'avanguardia per il recupero di bambini in condizioni disagiate, fondata da venti famiglie che non l'avevano mai abbandonata; se è vero che due dei suoi membri, che in ogni caso non facevano parte della famiglia affidataria dei bambini della prima ricorrente, erano stati condannati, era anche vero che tali processi potevano basarsi su false testimonianze; in più, in circa venti anni 70 bambini erano stati affidati alla cooperativa dai tribunali di tutte le provincie d'Italia, e alcuni di questi affidi erano in seguito sfociati in delle adozioni, con ciò confermando la validità di questa scelta e la fiducia di cui godeva « Il Forteto ».*"

La produzione bibliografica - particolarmente significativa nel definire come realmente fosse la struttura Il Forteto - conferma definitivamente la totale confusione e indifferenziazione tra le diverse entità:

All'interno del libro *“La contraddizione virtuosa. Il problema educativo, don Milani e Il Forteto”* (il solo accostamento dà i brividi), curato Giuseppe Fornari e Nicola Casanova, edito nel 2008 da “Il Mulino” (prodotto dalla difesa Rodolfo FIESOLI), l'imputato GOFFREDI, con il suo contributo “Dall'esperienza del Forteto al progetto <<Barbiana e il Mugello, una scuola per l'integrazione>>” (pp. 143 a 170) sviluppa la questione offrendo l'interpretazione autentica del ruolo della cooperativa nella vita comunitaria: “La cooperativa agricola il Forteto è anche un'azienda produttiva, nella quale i soci hanno profuso il loro lavoro per garantirsi autonomia economica e finanziare l'impegno sociale. Una delle caratteristiche peculiari del Forteto è l'accoglienza di bambini in affido per offrire loro la dimensione indispensabile della crescita in una famiglia quando, per i motivi più disparati, quella di origine è loro mancata [...] (p. 152, 153).

All'interno del libro *“Non fu per caso...”* scritto da Luigi GOFFREDI, riedito da Falco Editore nel 2010 (prodotto al fascicolo dalla difesa di Rodolfo FIESOLI all'udienza 31.1.2014) l'autore, ideologo di quelle aberranti teorie educative poi attuate nella comunità, evidenzia il *“parallelismo che ha segnato positivamente il percorso sin qui fatto, tra aumento della dimensione della comunità [...] e sviluppo dell'azienda e delle attività della cooperativa. Il primo aspetto ha favorito l'incremento dell'altro e, al tempo stesso, i risultati del secondo hanno consentito l'espansione ed il consolidamento del primo”*(p. 11); quindi ricostruisce, attraverso l'indicazione cronologica, le date salienti della nascita e dello sviluppo della cooperativa il Forteto, nella quale all'evidenza si immedesimava la comunità (1 giugno 1979: *“nel frattempo minori ed handicappati continuano ad essere affidati alla cooperativa per tentarne il recupero sociale”*; Autunno 1979 – *A Bovecchio risiedono ormai in cooperativa 65 persone, 15 delle quali provengono da vari Istituti o Istituzioni pubbliche [...] tramite accordi col Tribunale dei Minorenni di Firenze, Consorzi socio-sanitari della Toscana”*- p. 19).

All'interno del libro *“Forme di cultura e salute psichica”* scritto dal sociologo Ferroni, edito da “Il Mulino” nel 1999, più volte citato nella sentenza e prodotto dalla difesa dell'imputato FIESOLI all'udienza 3.2.2014 troviamo ulteriori significative indicazioni della totale immedesimazione

della comunità nella cooperativa, nell'essere un tutt'uno, al di là delle vesti formali assunte: il sociologo, dopo aver trascorso periodi significativi all'interno della struttura ed aver ripetutamente intervistato i soci della cooperativa, al capitolo XI introduce un'interessante correlazione tra la *salute psichica* e la *ricchezza economica*, obiettivi che "la comunità Il Forteto produce..." concentrandosi poi sulle finalità attribuite al lavoro (*realizzazione di sé, cooperazione, bene comune, educazione alla responsabilità*), ancora una volta dimostrando come la dimensione cooperativa e quella lavorativa abbiano costituito l'«in sé» del Forteto e come non sia possibile scindere l'attività economica della cooperativa da quella mutualistica che la stessa ha realizzato nel corso degli anni, attraverso i suoi soci.

La logica connessione degli elementi sinora evidenziati (la qualità degli imputati, soci della cooperativa, membri dell'associazione, individui della comunità; l'individuazione dell'oggetto sociale con riferimento all'accoglimento ed all'ospitalità delle persone disagiate e/o minori di età; la previsione statutaria dell'impiego di questi ultimi nelle attività della cooperativa per il raggiungimento dei suoi fini - lo svolgimento dell'attività economica e la promozione della vita comunitaria dei soci delle loro famiglie-; l'assegnazione di minori e disadattati ai soci della cooperativa, in violazione dei principi essenziali di disciplina dell'istituto dell'affido - caratterizzato da temporaneità, affiancamento alla famiglia naturale del minore con la quale deve essere garantito il mantenimento dei rapporti e nella quale deve essere previsto il rientro del minore-, operando una sistematica mistificazione dello stato reale delle cose, con la pretesa di distinguere tra soci e famiglie dei soci, le quali ultime, semplicemente, non esistevano all'interno del Forteto; la fattiva ingerenza della cooperativa nelle questioni inerenti l'affidamento; la confusione arbitraria tra le suddette entità; il vantaggio derivato alla comunità dall'utilizzo di forza lavoro interna, costituita ad un certo punto, in mancanza di nascite e di vocazioni, queste ultime tutte concentrate solo all'origine, solo dagli affidati), delinea un contesto in cui appaiono evidenti - e consapevolmente creati e mantenuti - la confusione e l'intreccio dei ruoli e delle posizioni, con riferimento alle condotte illecite sopra descritte.

Appare evidente la responsabilità dell'ente cooperativa per il fatto illecito dei propri dipendenti, con riferimento alle condotte di cui sono stati ritenuti penalmente responsabili, in forza del disposto di cui all'art. 185 c.p.

in relazione all'art. 2049 c.c.: *“ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per il reato commesso dal proprio dipendente, deve restare provato, tra l'evento pregiudizievole e l'ambito delle mansioni attribuite al dipendente, un rapporto di occasionalità necessaria, che si ravvisa quando l'attività svolta dal lavoratore abbia determinato, nella sua estrinsecazione, una situazione tale da agevolare, o comunque rendere possibile, il fatto illecito, anche se, nella condotta delittuosa, il dipendente abbia superato i limiti delle incombenze connesse alle mansioni attribuitegli”* (cfr. Cass. Pen. sez. 2, sent. n. 694 del 07/11/2000; in senso conforme, sez. 6 n. 1749/11).

Il cosiddetto rapporto di preposizione giustifica quindi la responsabilità civile del datore di lavoro, anche alla luce del principio che subordina la legittimazione delle attività economiche all'attitudine ad accollarsi i danni prodotti secondo i criteri di efficienza sociale e non solo economica: responsabilità di natura non patrimoniale, atteso che la struttura maltrattante consentiva di ottenere forza lavoro impiegata per le finalità economiche della cooperativa, senza che sia tuttavia risultato in modo pieno lo sfruttamento del lavoro, e per fatto altrui: *“la responsabilità diretta non si attaglia, infatti, alla figura del responsabile civile che è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, ex art. 185 c.p. e art. 83 c.p.p.”* (sez. 4<sup>a</sup>, sent. n. 10701 del 01/02/2012) e che, non responsabile per fatto proprio, viene chiamato a rispondere per il fatto dell'imputato alla stregua di norme civili che tale responsabilità configurano in ordine alle conseguenze dannose dell'illecito (cfr. sez. IV sent. del 19 marzo 2012, n.10701).

La configurabilità oggettiva degli estremi di un reato comporta dunque la estensione della responsabilità anche al danno morale (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), di cui risponde l'ente sulla base dell'art. 28 Cost. e dell'art. 2049 c.c. perché a quest'ultimo si ascrive la responsabilità civile conseguente al fatto - reato, allorquando il fatto si atteggia oggettivamente come reato e la condotta -che ne costituisce l'elemento oggettivo- rappresenta una manifestazione dell'attività, *“giacché, per imputare la responsabilità all'ente, basta che l'azione od omissione sia riconducibile ad un'attività di un organo dell'ente”* (Cass. Pen., sez. 5, sent. n. 35104 del 22/06/2013; sez. 3 sent. 9198 del 1°9.99 Rv. 529566).

Ai sensi dell'articolo 541 c.p.p. all'accoglimento della domanda